

IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

RIG. 11106/14
Rep. 3797/16

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO	PRESIDENTE
DOTT. PAOLO BONOFILIO	GIUDICE
DOTT. STEFANO FRANCHIONI	GIUDICE REL.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 11106 del ruolo generale dell'anno 2014

vertente tra

Appia Antica s.r.l.

-opponente-

con l'avv. Maurizio Vezzoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ghisalba (BG), Via Provinciale n. 30/A, giusta procura a margine del ricorso

e

Fallimento Imeri Costruzioni s.r.l.

-opposto-

contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con domanda di insinuazione trasmessa al curatore in data 12.02.2014, Appia Antica s.r.l. chiedeva l'ammissione in via privilegiata *ex art. 2751-bis* n. 5 c.c. al passivo del fallimento Imeri Costruzioni s.r.l. (sentenza di

fallimento del 24.12.2013) per la somma di € 7.271,95, credito sorto a seguito della fornitura e posa in opera di ciottoli presso il cantiere di Torbiato di Adro (BS) (fattura del 23.10.2012).

Il giudice delegato, con decreto del 14.05.2014, ammetteva il credito al rango chirografario, non riconoscendo il privilegio artigiano *“per mancanza di parametri”*.

Contro tale decisione propone opposizione ai sensi dell'art. 98 l.f. Appia Antica, insistendo per il riconoscimento del privilegio richiesto. Nello specifico - deduce la ricorrente - con la modifica dell'art. 2751-bis n. 5 c.c. introdotta dal d.l. 5/12 convertito in l. 35/12 (*“Hanno privilegio generale sui mobili [...] i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.”*), ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano si dovrebbe ora fare riferimento unicamente ai parametri dettati dalla legge-quadro sull'artigianato (l. 443/1985), superando pertanto *“criteri restrittivi come quello basato sul fatturato, sull'entità delle immobilizzazioni materiali e sul numero dei dipendenti”*.

Nel caso in esame sussisterebbero tutti i presupposti richiesti dalla legge-quadro per il riconoscimento del privilegio in quanto, al momento dello svolgimento della prestazione: Appia Antica era iscritta all'albo delle imprese artigiane della Provincia di Bergamo; svolgeva attività di posa in opera di pietre, marmi, graniti e ceramiche; aveva un numero di dipendenti inferiore al limite indicato dalla legge per le imprese che non lavorano in serie (18); i suoi quattro soci erano tutti lavoranti.

Il Fallimento non si costituiva.

L'opposizione non può trovare accoglimento. Anche a voler aderire alla tesi per cui, con l'introduzione dell'inciso "...definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", il legislatore abbia inteso superare i criteri generali dell'art. 2083 c.c. per ancorare il riconoscimento del privilegio artigiano ai parametri dettati dalla legge-quadro¹, la ricorrente non ha infatti assolto l'onere di provare il possesso dei requisiti richiesti da quest'ultima al momento della svolgimento della prestazione.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma della l. 443/1985, "è *imprenditore artigiano* colui che esercita [...] l'*impresa artigiana* [...] svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo". A specificazione del criterio della prevalenza per il caso in cui l'impresa sia organizzata in forma societaria, il successivo art. 3, comma secondo subordina il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana all'accertamento di due requisiti: a) che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; b) che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a richiamare la propria iscrizione all'albo delle imprese artigiane ed il mancato superamento dei limiti fissati dalla legge quadro quanto al numero di dipendenti; ha solo allegato – senza provare e senza offrirsi di farlo, a titolo esemplificativo mediante la richiesta di esame testimoniale – la circostanza per cui tutti i soci avrebbero effettivamente prestatato la propria attività lavorativa

¹ La tesi pare aver trovato indiretto accoglimento in Cass. civ., 04.07.2012, n. 11154, secondo la quale la nozione di "impresa artigiana" deve essere ricavata dai criteri generali dell'art. 2083 c.c. per i crediti sorti nel periodo anteriore all'entrata in vigore della novella.

nell'ambito dell'impresa; ha omesso di fornire elementi da cui ricavare la preminenza del lavoro asseritamente svolto dai soci sugli altri fattori produttivi. In merito a quest'ultimo punto, deve infatti rilevarsi come la documentazione prodotta (studi di settore e dichiarazioni fiscali relative ai periodi d'imposta 2011 e 2012) non consenta una dimostrazione attendibile della prevalenza del fattore del lavoro personale dei soci sugli altri "fattori della produzione", elemento che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, è invece, come visto, richiesto dall'invocata legge-quadro ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana.

Non avendo la ricorrente assolto l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto del privilegio richiesto (Cass. civ., 27.06.2005, n. 13758), l'opposizione va dunque rigettata.

Nulla per le spese stante la contumacia del Fallimento.

P.Q.M.

Il tribunale, ogni altra domanda od eccezione disattesa, rigetta l'opposizione proposta da Appia Antica s.r.l. avverso lo stato passivo del Fallimento Imeri Costruzioni s.r.l..

Nulla per le spese.

Brescia, camera di consiglio del 16.12.2016.

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto



depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
20 DIC 2016
oggi



IL CANCELLIERE
Rosa
